

SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 7/2010

dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei

NUMERO ATTO COM (2010) 132 def.

NUMERO PROCEDURA 2010/0073 (COD)

AUTORE Commissione europea

DATA DELL'ATTO 09/04/2010

DATA DI TRASMISSIONE 09/04/2010

SCADENZA OTTO 07/6/2010

SETTIMANE

ASSEGNATO IL 13/04/2010

COMM.NE DI MERITO 13^a Parere motivato entro 27/05/2010

COMM.NI CONSULTATE $3^a - 5^{a-}$ Oss.ni e proposte entro 20/05/2010

14^a

OGGETTO

La presente proposta di regolamento intende definire un quadro comune - organico ed armonizzato - per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei. Ci si propone così di sviluppare un quadro di dati che integri coerentemente le problematiche quelle economiche, analizzandone le ambientali con interazioni per migliorare le informazioni rese ai responsabili politici quale base per le loro decisioni. I dati da fornire obbligatoriamente alla Commissione (Eurostat) sono elencati all'art. 3 (conti delle emissioni atmosferiche, tasse ambientali ripartite per attività economica, conti dei flussi di materia a livello di intera economia, concetti definiti all'art. 2). Su base volontaria è poi possibile aderire a programmi di studi pilota elaborati dalla Commissione (art. 4). La rilevazione dei dati ad opera degli Stati membri è disciplinata dall'art. 5 e la loro valutazione qualitativa dall'art. 7. L'art. 8 prevede la possibilità di concessione di deroghe, in specifici periodi di transizione, per gli Stati i cui sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.

BASE GIURIDICA

Art. 338 TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, laddove necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Unione, misure per l'elaborazione di statistiche che presentino i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica, senza che ciò comporti oneri eccessivi per gli operatori economici.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: un'armonizzazione al livello di Unione europea è necessaria al fine di ottenere informazioni statistiche organiche e comparabili.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORMITA' DA VALUTARE con specifico riferimento agli oneri a carico delle imprese, posto che in alcuni settori potrebbe essere necessario modificare le indagini - nella maggior parte dei casi condotte già attualmente, su base volontaria - con conseguenze per gli operatori economici stessi. Ancorché la Commissione specifichi che la contabilità ambientale non comporta la "rilevazione" di nuovi dati statistici presso le imprese, occorre valutare attentamente i profili attinenti la "riorganizzazione" dei dati stessi, che in astratto non sembrano insuscettibili di determinare oneri.

ANNOTAZIONI:

Ai sensi dell'art. 3, n. 3, della proposta di regolamento la Commissione potrà adottare atti delegati al fine di adeguare i moduli per la rilevazione statistica dei dati agli sviluppi tecnici, economici ed ambientali e di fornire indicazioni metodologiche.

Suscita perplessità la circostanza che si ipotizzi (art. 9) una delega a tempo indeterminato (laddove l'art. 290, n. 1, c. 2 del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare "esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere"), con notifica al Parlamento europeo ed al Consiglio contestuale all'adozione degli atti delegati. Rimane ferma la possibilità, da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, di revoca (art. 10) o di obiezione (art. 11), in quest'ultimo caso impedendo l'entrata in vigore dell'atto delegato interessato.

Si tratta del resto di uno schema (delega a tempo indeterminato salvo revoca od obiezione), su cui occorre fare una approfondita riflessione, che la Commissione sta proponendo ripetutamente e rinvenibile, tra l'altro, nell'atto COM (2010) 119 def. (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini).